

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE
D'OPERA PROFESSIONALE**

Il presente contratto è redatto in numero due originali e composto di numero quattro
facciate che ha effetto a tutti gli effetti di legge

tra

- Croce Rossa Italiana, Comitato di Firenze (P. IVA 064185604825; Cod. Fisc. 94233670481), in persona del Presidente e rappresentante legale pro tempore, Sig. Andreoni Lorenzo (Cod. Fisc. NDRLNZ76R27D612F), nato a Firenze il 27.10.1976, con sede in Firenze, Via Gian Francesco Pagnini, 8;
- di seguito denominata “CRI – Firenze ”

e

- Dott. ssa SMURRA ROSA (C.F. SMRRSO79C52D005D) nato/a a CORIGLIANO CALABRO (CS) il 12.03.1979 e residente in VIA SIRTORI 2 FIRENZE
- di seguito denominato “ Professionista”-

PREMESSO CHE:

- CRI – Firenze intende avvalersi di prestazione d’opera professionale del Dott. SMURRA ROSA, quale medico specialista in per la struttura poliambulatoriale della CRI, sita in Firenze, Borgo San Frediano 12, al preciso scopo di garantire alla popolazione di Firenze un servizio di medicina specialistica coordinato, uniforme, facilmente individuabile, riconoscibile e capillarmente diffuso in tutto il territorio comunale;
- Dott. ssa SMURRA ROSA risulta in possesso della Laurea in Psicologia, della specializzazione in PSICOTERAPIA e di idonei requisiti e specifiche conoscenze e competenze personali per fornire la propria prestazione professionale come sotto descritta e specificata.

preavviso da inviare a mezzo raccomandata a/r o pec all'indirizzo cl.firenze@cert.cri.it di almeno 15 (quindici) giorni.

ART. 5 - RECESSO

La CRI potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con raccomandata A/R o tramite pec nel caso in cui intervengono fattori tali da rendere impossibile la prosecuzione del presente contratto ed in in tal caso, nulla sarà dovuto al Professionista a qualsiasi titolo, ragione o causa ad esclusione del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione del presente accordo.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito come da allegato a), che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 7 – RISERVATEZZA

Con riferimento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Foro competente per la risoluzione di ogni controversia relativa al contratto di servizio ambulatoriale è esclusivamente il Tribunale di Firenze.

Firenze, li

Per CRI

Dott. Andreoni Lorenzo

Lorenzo Andreoni

Il Professionista

Rosa Smurza

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli: 2); 3); 4); 5); 6); 7) e 8)

Per CRI